

REGOLAMENTO N. 12/96 DEL 24.12.1996:

Regolamento di attuazione della L.R. 31.5.1994, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni. «Norme per l'attività venatoria e per la tutela della fauna selvatica».

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato con deliberazione n. 41/94 del 19 novembre 1996; LA COMMISSIONE DI CONTROLLO, non ha riscontrato vizi di legittimità; IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga il seguente regolamento:

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO VI LEGISLATURA Omissis VERBALE N. 41/94 DEL 19.11.1996 OGGETTO:

Regolamento di attuazione della L.R. 31.5.1994, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni. «Norme per l'attività venatoria e per la tutela della fauna selvatica». IL CONSIGLIO REGIONALE Udita la relazione della Sa Commissione Consiliare permanente svolta sull'argomento in oggetto dal Presidente della stessa Panunzi; Vista la proposta di Regolamento di che trattasi di iniziativa della Giunta regionale (del. n. 2519/C del 12.7.1996); Omissis DELIBERA è approvato, ai sensi dell'art. 11 L.R. 31 maggio 1994 n. 30 e successive modifiche ed integrazioni il Regolamento di attuazione, nell'unito testo. IL PRESIDENTE Coletti La Commissione ha rilevato l'opportunità che, in una con il testo regolamentare, si provveda alla pubblicazione del provvedimento con il quale è stata fissata l'entità massima della quota di partecipazione dovuta dai cacciatori non residenti per l'accesso alle aree contigue ai parchi. **REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA L.R. 31.5.1994, N. 30 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. «NORME PER L'ATTIVITA VENATORIA E PER LA TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA».** TITOLO I Finalità Art. 1 1. La Regione Abruzzo, in attuazione del terzo comma dell'art. 11 della L.R. 31.05.1994 n. 30 e successive modifiche ed integrazioni, ed in armonia con gli obiettivi di cui all'art. 1 della stessa legge regionale, disciplina, con il presente regolamento:

a) le norme d'istituzione ed il funzionamento degli istituti faunistici provinciali di protezione e produzione della fauna; b) le forme di coordinamento e di controllo dei programmi d'intervento provinciali; c) la gestione faunistico-venatoria delle Aree contigue ai Parchi regionali e nazionali ed, in via transitoria fino alla delimitazione delle Aree contigue, della Zona di protezione esterna del Parco Nazionale d'Abruzzo. TITOLO II ISTITUTI DI PROTEZIONE E DI PRODUZIONE DELLA FAUNA. FONDI CHIUSI CAPO I OASI DI PROTEZIONE DELLA FAUNA Art. 2 1. Le Oasi di protezione, di cui all'art. 14 della L.R. 31.05.1994' n. 30, sono individuate su superfici territoriali idonee alla riproduzione ed alla sosta delle specie animali appartenenti all'avifauna migratrice, nonché per favorire l'insediamento e l'irradiazione naturale delle specie selvatiche stanziali. 2. All'interno d'ogni Oasi è vietata l'attività venatoria ed ogni forma di nocimento della fauna selvatica. Art. 3 1. Con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 14 della L.R. n. 30/1994, le Province istituiscono, tenendo conto della realtà produttiva del territorio prescelto, Oasi di protezione della fauna in aree con peculiarità ambientali e fieristiche idonee alle finalità dell'istituzione e, di norma, lungo le rotte di migrazione dell'avifauna individuate dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, di seguito indicato I.N.F.S.. 2. I terreni interessati dall'istituzione di un'Oasi di protezione devono essere preferibilmente di proprietà demaniale. 3. La Provincia, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 9 della L.R. n. 30/1994 e sentito l'I.N.F.S., determina il perimetro delle aree da vincolare e provvede alla sua tabellazione. 4. Le Oasi di protezione della fauna non possono essere istituite:

a) ad una distanza inferiore a 1000 metri l'una dall'altra o dai confini perimetrali dei Parchi nazionali e regionali, ovvero dalle Aree contigue ad essi; b) ad una distanza inferiore a 500 metri da Zone di ripopolamento e cattura, Zone d'addestramento cani ed Aree cinofile. Art. 4 1. La gestione dell'Oasi di protezione è affidata alla Provincia che vi provvede tramite il responsabile dell'osservatorio faunistico provinciale, di cui al secondo comma dell'art. 5 della LR. n. 30/1994, ovvero mediante un tecnico laureato in discipline scienze naturali o biologiche, preferibilmente, alle dipendenze dell'Ente, ed esperto di protezione ambientale e di gestione faunistica. 2. La Provincia, al fine di migliorare la gestione dell'Oasi di protezione, potrà avvalersi, stipulando un'apposita convenzione, della collaborazione delle associazioni venatorie, di protezione ambientale e delle organizzazioni agricole le quali operano sotto il controllo del responsabile

provinciale di gestione. 3. Entro il 31 marzo di ogni anno, il responsabile tecnico di gestione relaziona la Provincia circa le attività della gestione attuata nell'anno precedente ed inoltra la proposta del piano annuale di gestione faunistico-ambientale corredandola, per ogni intervento proposto, delle finalità che s'intendono perseguire, le modalità d'esecuzione ed i relativi Costi. 4. L'effettuazione degli interventi di miglioramento ambientale, approvati dalla Provincia, è, preferibilmente, affidata agli imprenditori agricoli, proprietari e/o conduttori, singoli o associati, dei fondi rustici inclusi nel perimetro dell'Oasi. Qualora ciò non sia possibile, previo accordo con i proprietari o conduttori dei fondi interessati, la Provincia può affidare l'esecuzione di tali interventi anche a terzi. 5. Dall'anno successivo a quello d'istituzione, i piani di miglioramento ambientale da eseguirsi all'interno delle Oasi di protezione sono finanziati dalla Provincia che può destinare, per ciascuna Oasi, una quota annuale non superiore al 2% delle risorse finanziarie di cui al quarto comma, lettera a), dell'art. 49 della L.R. n. 30/1994. Art. 5 1. L'istituzione di un'Oasi di protezione della fauna ha la durata d'anni cinque, salvo successivo rinnovo qualora permangano idonee condizioni ambientali utili al conseguimento delle finalità d'istituto. 2. Per motivi sanitari, l'istituzione di un'Oasi può essere revocata dall'Amministrazione provinciale anche prima della data di scadenza. 3. Le Oasi di protezione attualmente presenti nei rispettivi territori provinciali possono essere revocate, sentito l'I.N.F.S., contestualmente all'approvazione e/o alla modifica del Piano faunistico venatorio provinciale, omero le Amministrazioni provinciali devono provvedere, prima dell'inizio della stagione venatoria 1997/1998, all'eventuale adeguamento dei confini perimetrali delle Oasi secondo quanto disposto dal quarto comma dell'art. 3 del presente Regolamento. CAPO II ZONA DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA Art. 6 1. Le Province, secondo le indicazioni contenute nei rispettivi Piani faunistico-venatori, istituiscono sul proprio territorio Zone di ripopolamento e cattura con le procedure e per gli scopi di cui agli artt. 9 e 15 della L.R. n. 30/1994. 2. L'area territoriale, destinata all'istituzione di una Zona di ripopolamento e cattura, deve consentire la riproduzione delle popolazioni animali ospitate nel suo interno, ed essere individuata in modo da contenere i danni alle produzioni agricole e facendo coincidere il più possibile i confini perimetrali con elementi geografici facilmente individuabili e tali da consentire un'adeguata vigilanza e gestione. 3. Il provvedimento istitutivo provinciale deve contenere, contestualmente:

a) planimetria, in scala 1:

25.000, dell'area prescelta; b) relazione tecnica circa l'utilizzo agricoloforestale dei terreni inclusi e delle risorse idriche presenti nell'area prescelta; d) programma quinquennale delle attività faunistiche che s'intendono attuare, con specifico riferimento ad almeno una specie selvatica d'indirizzo che s'intende produrre e catturare; e) piano quinquennale degli interventi di miglioramento ambientale. 4. Sono da considerarsi specie selvatiche d'indirizzo, specie per il cui incremento è istituita la Zona di ripopolamento e cattura:

lepre comune, fagiano, starna e coturnice. 5. Fermo restando quanto disposto dal nono comma dell'art. 7 della L.R. n. 30/1994, l'estensione di ciascuna Zona di ripopolamento e cattura deve essere adeguata alla specie selvatica d'indirizzo e, in ogni caso, non inferiore a 800 ettari. 6. Le Zone di ripopolamento e cattura non possono essere istituite:

a) ad una distanza inferiore a 1.000 metri l'una dall'altra o dai confini perimetrali dei parchi naturali nazionali e regionali, omero dalle Aree contigue ad essi; b) ad una distanza inferiore a 500 metri da Oasi di protezione della fauna, Zone d'addestramento cani ed Aree cinofile. Art. 7 1. La gestione delle Zone di ripopolamento e cattura è affidata, di norma, alla Provincia che vi provvede, in collaborazione con gli Organismi di gestione degli ambiti territoriali di caccia, designando, quale responsabile della gestione degli Istituti provinciali di protezione e produzione della fauna, uno dei soggetti di cui al primo comma dell'art. 4 del presente Regolamento. 2. Entro il 30 aprile d'ogni anno, a partire da quello successivo a quello d'istituzione, il responsabile provinciale della gestione deve inoltrare alla Provincia:

a) la relazione tecnica circa la gestione faunistico-ambientale, evidenziando, anche cartograficamente, gli interventi di miglioramento ambientale eseguiti e quelli che si propone d'eseguire; b) i dati relativi alla quantità di capi animali, appartenenti alla specie selvatica d'indirizzo, eventualmente catturati nell'anno precedente e stima dei capi presenti dopo la cattura; c) la relazione finanziaria consuntiva e la previsione di

spesa per i piani di miglioramento proposti. Art. 8 1. I piani di miglioramento ambientali proposti dal responsabile di gestione sono approvati, sentiti gli organismi di gestione degli ambiti territoriali di caccia interessati, dalla Provincia e da questa finanziati destinando una quota massima annuale pari al 7% delle risorse finanziarie di cui al quarto comma, lettera a), dell'art. 49 della L.R. n. 30/1994. 2. Al responsabile provinciale degli Istituti provinciali di protezione e produzione della fauna è affidato il controllo dell'esecuzione e la gestione dei piani di miglioramento ambientale e risponde, personalmente, d'eventuali obbligazioni sorte per spese non previste e per importi eccedenti quelli autorizzati. 3. La Provincia affida, preferibilmente, l'effettuazione degli interventi previsti dal piano di miglioramento agli imprenditori agricoli, singoli o associati, proprietari e/o conduttori dei fondi rustici inclusi nella Zona di ripopolamento e cattura. Qualora ciò non sia possibile, d'intesa con i proprietari o conduttori dei fondi interessati, la Provincia può affidare l'esecuzione a terzi. Art. 9 1. A partire dal secondo anno d'attività, ed entro il 15 dicembre d'ogni anno, il responsabile di gestione delle Zone di ripopolamento e cattura deve far pervenire all'Amministrazione provinciale una relazione tecnica riportante la stima del numero dei capi appartenenti alle specie selvatiche d'indirizzo e l'eventuale programma di cattura concordato con l'I.N.F.S. 2. Il numero dei capi animali prelevabili deve essere determinato in modo da garantire, in ogni caso, la continuità produttiva della fauna selvatica oggetto della cattura. 3. Per le operazioni di cattura, oltre al personale e mezzi della Provincia, il responsabile di gestione può avvalersi del personale delle associazioni venatorie, inoltre deve comunicare all'Amministrazione provinciale, almeno dieci giorni prima dell'inizio delle operazioni, il programma delle catture, i giorni e le località interessate. 4. Alle operazioni di cattura deve partecipare almeno un agente di vigilanza venatoria dipendente della Provincia. 5. I capi selvatici catturati, prima del loro rilascio, sono marcati tramite l'apposizione di idonei anelli o contrassegni forniti dalla Provincia. 6. L'Amministrazione provinciale ripartisce l'intero numero dei capi catturati come di seguito riportato:

a) una quota, pari al 70% del catturato, è destinata a ripopolamento venatorio dell'Ambito territoriale di caccia su cui insiste la Zona di ripopolamento e cattura e nel rispetto dei piani di ripopolamento redatti allo scopo dai Comitati di gestione dell'A.T.C.; b) una quota, pari al 30% del catturato, è destinata al ripopolamento venatorio degli altri Ambiti territoriali di caccia provinciali e/o rilasciata nel territorio d'altre aree di produzione faunistica provinciale. Art. 10 1. Per il raggiungimento delle finalità proprie dell'Istituto faunistico, l'Amministrazione provinciale, nell'anno d'istituzione, può immettere nel territorio della Zona di ripopolamento e cattura, quale iniziale patrimonio di riproduttori, un adeguato numero di capi selvatici appartenenti alle specie d'indirizzo. I capi selvatici rilasciati devono provenire da catture effettuate in Aree protette, Centri pubblici di riproduzione della fauna o da allevamenti nazionali. 2. Dal secondo anno della loro istituzione, all'interno delle Zone di ripopolamento e cattura, a richiesta del responsabile di gestione e sentita la Consulta provinciale della caccia, l'Amministrazione provinciale può immettere capi di selvaggina al solo scopo di miglioramento genetico dei capi già presenti nell'area. Art. 11 1. Con cadenza biennale, a partire dall'anno successivo a quello d'istituzione e comunque alla scadenza di quest'ultima, l'Amministrazione provinciale deve eseguire, avvalendosi del proprio personale ed alla presenza del responsabile di gestione, controlli atti a verificare:

a) la consistenza della popolazione selvatica presente nell'area mediante adeguate tecniche di censimento che dovrà interessare almeno il 20% del territorio della Zona di ripopolamento e cattura; b) l'avvenuta effettuazione dei piani di miglioramento ambientali approvati e finanziati. Art. 12 1. Le zone di ripopolamento e cattura, comprese quelle in atto all'entrata in vigore del presente Regolamento, possono essere revocate dalla Provincia competente, oltre che per motivi sanitari certificati dal Servizio veterinario della U.L.S.S. competente, qualora:

a) il Piano faunistico-venatorio provinciale approvato prevede, per l'area interessata, una diversa utilizzazione faunistico-venatoria; b) la loro localizzazione è in contrasto con quanto previsto dal presente Regolamento; c) i risultati previsti dai programmi di cattura e/o d'irradiazione non si conseguono per tre anni consecutivi e senza adeguata motivazione relazionata dal responsabile di gestione; d) i piani di miglioramento ambientale previsti non sono eseguiti nei due anni successivi alla loro approvazione e finanziamento; e) l'immissione non autorizzata di selvaggina ha compromesso l'indirizzo faunistico dell'area; f) il numero complessivo dei capi

selvatici della specie d'indirizzo presenti nell'area interessata, desunto con adeguate tecniche di rilevamento, è inferiore alla metà di quello previsto dal piano di gestione faunistica; g) l'indirizzo faunistico è compromesso per la presenza di specie selvatiche concorrenti / antagoniste della specie selvatica d'indirizzo; h) l'ammontare dei danni arrecati alle produzioni agricole dalle specie selvatiche non d'indirizzo, è superiore, per due anni consecutivi, al 30% del totale dei danni accertati; i) le sopraggiunte modificazioni oggettive dello stato dei luoghi non consentono il conseguimento delle finalità specifiche dell'istituzione. Art. 13 1. I danni alle produzioni agricole arrecati dalle specie selvatiche all'interno degli Istituti provinciali di protezione e produzione della fauna, qualora non altrimenti indennizzati, sono risarciti dalla Provincia competente che vi provvede tramite le risorse finanziarie di cui al quarto comma, lettera d), dell'art. 49 della L.R. n. 30/1994. 2. Qualora il proprietario o il conduttore del fondo rustico, posto all'interno di un'oasi di protezione o di una Zona di ripopolamento e cattura, ritenga d'aver subito un danno dalla fauna selvatica presente negli istituti faunistici, può inoltrare alla Provincia competente, entro tre giorni dall'avvenuto danno, richiesta di risarcimento, redatta in carta libera, specificando nella domanda:

a) generalità, domicilio e codice fiscale del richiedente; b) titolo di proprietà e/o di conduzione del fondo rustico; c) dati catastali identificativi del terreno, l'estensione superficiale ed il tipo di coltura agraria; d) area protetta provinciale interessata; e) specie selvatica ipotizzata quale causa del danno; f) quantificazione presunta del danno subito, e, in caso di morte d'animale domestico, certificato veterinario della U.L.S.S. competente, attestante la causa di morte. 3. La Provincia, al fine di acquisire notizie inerenti la causa e l'entità del danno, dispone un sopralluogo tramite il responsabile provinciale di gestione assistito da un agente provinciale di polizia venatoria. Il verbale di sopralluogo, unitamente alla richiesta di risarcimento, è rimesso alla Commissione di cui al settimo comma dell'art. 42 della L.R. n. 30/1994. 4. L'Amministrazione provinciale, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 42 della L.R. n. 30/1994, provvede all'eventuale erogazione del risarcimento entro 180 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. 5. Qualora la richiesta di risarcimento sia rigettata dalla Provincia, il mancato accoglimento, debitamente motivato, è comunicato al richiedente entro gli stessi termini temporali del comma precedente. Art. 14 1. In caso d'epizootie, il responsabile di gestione deve tempestivamente informare dell'emergenza sanitaria l'Amministrazione provinciale ed il Servizio Veterinario della U.L.S.S. competente che, ravvisandone la necessità, ne informa l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per l'Abruzzo «G. Caporale».

2. Il responsabile provinciale di gestione è tenuto al rispetto delle misure di profilassi e prevenzione che sono impartite dai suddetti Enti. **CAPO III CENTRI PUBBLICI DI RIPRODUZIONE DI FAUNA SELVATICA** Art. 15 1. I Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, di cui all'art. 16 della L.R. n. 30/1994, sono istituti faunistici destinati:

a) alla ricostituzione di popolazioni animali autoctone; b) allo studio ed alla sperimentazione di metodi di gestione faunistica finalizzati alla riproduzione di uccelli e mammiferi appartenenti alla fauna stanziale d'interesse venatorio. Art. 16 1. I Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica, con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 16 della L.R. n. 30/1994 e sentita la Consulta provinciale della caccia, sono istituiti dalle Province su terreni preferibilmente di proprietà demaniale. 2. La gestione dei Centri pubblici di riproduzione della fauna è affidata, di norma, alla Provincia che vi provvede tramite il responsabile provinciale di gestione, di cui al primo comma dell'art. 4 del presente regolamento, che si può avvalere dei mezzi e del personale della Provincia. 3. All'interno dei Centri di riproduzione della Fauna è vietata l'attività venatoria. Art. 17 1. Fatto salvo quanto disposto dal quarto comma dell'art. 16 della L.R. n. 30/1994, l'Amministrazione provinciale, nell'anno d'istituzione del Centro di riproduzione può immettere, quale iniziale patrimonio di riproduttori, un numero adeguato di capi di selvaggina, provenienti da catture effettuate nelle Aree protette o in Centri di riproduzione della fauna selvatica. 2. L'Amministrazione provinciale, per la spesa inerente l'istituzione di un Centro pubblico di riproduzione della fauna, può destinare una quota massima del 12% delle risorse finanziarie di cui al quarto comma, lettera a), dell'art. 49 della L.R. n. 30/1994, mentre per la gestione, in ogni anno successivo a quello d'istituzione, la quota non può superare il 5%. 3. I capi di selvaggina che, su indicazione del responsabile di gestione, possono essere catturati, sono destinati dalla Provincia, sentita la Consulta provinciale della caccia, al ripopolamento venatorio del territorio degli A.T.C. provinciali e/o destinati ad essere immessi all'interno delle Zone di ripopolamento e cattura della

Provincia, in tempi e condizioni utili al loro ambientamento. Art. 18 1. L'istituzione di un Centro di riproduzione della fauna selvatica è revocata, sentita la Consulta provinciale della caccia, dall'Amministrazione provinciale qualora:

a) al suo interno siano in atto malattie epidemiche certificate dal Servizio Veterinario della U.L.S.S. competente territorialmente; b) per tre anni consecutivi, senza adeguata motivazione da parte del responsabile di gestione, la riproduzione delle specie animali d'interesse venatorio sia non adeguata e/o tale da non consentire eventuali catture; c) l'indirizzo faunistico del Centro di riproduzione è compromesso dalla presenza in esso, per numero e qualità, di specie selvatiche antagoniste. CAPO IV FONDI RUSTICI CHIUSI ED AREE SOTTRATTE ALLA CACCIA PROGRAMMATA Art.19 1. Sono definiti fondi rustici chiusi

quelle parti di territorio agro-silvo-pastorale delimitati, così come disposto dal secondo comma dell'art.13 della L.R. n.30/1994, da sbarramenti naturali e/o artificiali, e sottratte alla gestione programmata dell'attività venatoria. 2. La nuova istituzione di fondi chiusi, e quelli esistenti all'entrata in vigore del presente regolamento, deve essere notificata, nei modi previsti dal secondo comma dell'art. 13 della L.R. n. 30/1994, dai proprietari e/o conduttori dei fondi rustici all'Amministrazione provinciale competente. 3. All'interno dei fondi rustici chiusi è vietata l'attività venatoria e qualsiasi forma di nocimento alla fauna selvatica. 4.

L'eventuale riapertura del fondo rustico deve essere comunicata all'Amministrazione provinciale, da parte di chi ha provveduto a richiederne l'istituzione, almeno sette giorni prima dalla data fissata. Art. 20 1. Il conduttore e/o il proprietario che, a norma dell'art. 15, terzo comma, della L. n. 157/1992, intende vietare la caccia nel proprio fondo rustico, deve presentare all'Amministrazione provinciale richiesta motivata entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. 2. La richiesta è accolta dalla Provincia qualora:

a) consente di preservare ecosistemi di particolare pregio faunistico e naturale non alterati dall'attività antropica; b) attiene luoghi deputati allo svolgimento d'attività di preminente interesse economico e sociale; c) riguarda aree territoriali interessate da progetti sperimentati d'allevamento e coltivazione, caratterizzati da unicità ed elevata valenza scientifica ed attuati con finanziamento di Enti pubblici e/o istituti universitari; d) fornisce un'adeguata salvaguardia delle colture agricole specializzate. 3. L'Amministrazione provinciale verifica l'esistenza dei requisiti necessari all'istituzione mediante un sopralluogo effettuato dal proprio personale. 4. La Provincia, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta e visti gli atti in suo possesso, delibera in merito e notifica la decisione assunta all'interessato. 5. All'interno delle aree di cui al presente articolo, individuate e tabellate secondo quanto disposto dall'art. 15, quinto comma, della legge 157/1992, è vietato a chiunque l'esercizio venatorio fino al venire meno delle ragioni del divieto. TITOLO III ATTIVITÀ VENATORIA NELLE AREE CONTIGUE ALLE AREE PROTETTE Art. 21 1. Nelle Aree contigue ai

parchi naturali nazionali e regionali, individuate e delimitate dalla Regione ai sensi dell'art. 32 della legge 06.12.1991, n. 394, nonché, per le sue peculiarità faunistiche ed in via transitoria sino alla definizione delle Aree contigue, nella Zona di protezione esterna del Parco Nazionale d'Abruzzo, trovano applicazione, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 30/1994, le norme venatorie riportate negli articoli successivi del presente regolamento. 2. Nelle aree, di cui al comma precedente, l'attività venatoria è consentita, nel rispetto delle norme contenute nell'intesa di cui al successivo articolo e così come disposto dall'art. 20 della L.R. n. 30/1994 e successive modifiche ed integrazioni, a tutti i cacciatori residenti nella Regione Abruzzo che hanno diritto all'accesso, nel rispetto delle modalità e priorità stabilite dall'art. 22 della medesima legge regionale, in qualità d'iscritti o d'ammessi all'Ambito territoriale di caccia in cui è ricompresa l'area. Art. 22 1. Per la Zona di protezione esterna al parco Nazionale d'Abruzzo e per le Aree contigue alle rimanenti aree protette, entro 150 giorni rispettivamente, dalla data di pubblicazione del presente regolamento o dall'avvenuta delimitazione delle Aree contigue, le Province competenti stabiliscono, d'intesa con gli organismi di gestione delle Aree protette, piani e programmi di prelievo venatorio nel rispetto delle norme venatorie contenute negli articoli successivi del presente regolamento. 2. L'intesa raggiunta è ratificata dalla Giunta Regionale. 3.

Qualora decorra inutilmente il termine di cui al primo comma del presente articolo la Giunta Regionale provvede, in via sostitutiva e provvisoria, a disciplinare il prelievo venatorio fino al raggiungimento dell'intesa. 4. La variazione dei termini dell'intesa, concordata dai soggetti che hanno concorso alla sua

formazione, è operante dopo l'approvazione della Giunta Regionale. Art. 23 1. L'intesa, di cui all'articolo precedente, provvede a determinare, anche con articolazione differenziata per zone qualora le caratteristiche faunistiche ed ambientali dell'area non siano omogenee:

a) i tre giorni della settimana, escluso il martedì ed il venerdì, nei quali, durante la stagione venatoria, è consentito l'esercizio della caccia; h) le specie selvatiche cacciabili individuate fra quelle riportate nell'art. 36 della L.R. n. 30/1994 e successive modifiche ed integrazioni; c) la quantificazione del carniere stagionale e giornaliero massimo individuale; d) i piani d'abbattimento selettivo, concordati con l'I.N.F.S., ovvero i programmi di controllo faunistico su specie selvatiche il cui rapporto con l'habitat è alterato dalle attività antropiche; qualora l'esecuzione di detti piani e programmi prevedono la partecipazione dei cacciatori, questi ultimi devono essere designati dalla Provincia, preferibilmente, fra quelli residenti nei Comuni ricompresi nell'Area contigua, e comunque con adeguata conoscenza dei metodi d'esecuzione dei relativi interventi faunistici. 2. Per quanto non disciplinato dal comma precedente, nelle Aree di cui al primo comma dell'art. 21 del presente regolamento s'applicano le disposizioni contenute nella L.R. n. 30/1994 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 24 1. Lo scambio di giornate venatorie, concordate fra Comitati di gestione degli Ambiti territoriali di caccia, previsto dal decimo comma dell'art. 25 della L.R. n. 30/1994, non può interessare il territorio agro-silvo-pastorale identificato quale Area contigua. 2. All'interno delle Aree contigue, ogni intervento faunistico di reintroduzione o di ripopolamento venatorio con specie selvatiche provenienti dall'estero, deve essere eseguito d'intesa con gli organismi di gestione dell'Area protetta interessata e previo parere vincolante dall'I.N.F.S. 3. I piani di miglioramento ambientale da eseguirsi in un'Area contigua, devono essere concordati ed attuati d'intesa con gli organismi di gestione dell'Area protetta interessata. Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel «Bollettino Ufficiale della Regione». E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione Abruzzo. Dato a L'Aquila, addì 24 dicembre 1996 Falconio «L.R. 31.05.1994, n. 30 - Statuto tipo degli ambiti territoriali di caccia» art. 14 - comma 2°. 2. La quota di partecipazione, versata dai cacciatori ed introitata dal Comitato di Gestione dell'A.T.C., non deve essere superiore alla tassa annuale di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio con fucile a più di due colpi.